

N. R.G. 2022/



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

SRL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 31 65122 PESCARA, presso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

ATTORE

contro

dell'avv. (C.F. ), con il patrocinio N. , elettivamente domiciliato in VIA N. , presso il difensore avv.

S.P.A. (C.F. )

CONVENUTI

Il Giudice dott. Patrizia Medica, all'esito dell'udienza del 7.12.2022 tenuta nelle forme della trattazione scritta,

letti gli atti e le note scritte depositate per la presente udienza, verificata la rituale citazione della convenuta,

SPA (C.F. ), effettuata in data 27/06/2022 all'indirizzo PEC "

dichiara la contumacia della convenuta,

SPA.

Letto l'art. 21 del DLvo n. 46 del 1999, ai sensi del quale le entrate patrimoniali "aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva",

rilevato che, ai fini della riscossione di entrate di natura privatistica l'Ente creditore deve preconstituirsì il titolo e solo successivamente all'acquisizione di quest'ultimo può procedere alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento, che solo a quel punto assumono la natura di un vero e proprio atto di precetto,

che di conseguenza le entrate patrimoniali che originano da rapporti privatistici, per poter essere riscosse, richiedono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, mentre le entrate pubblicistiche possono essere coattivamente riscosse mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo,

ritenuti sussistenti, all'esito di una delibazione sommaria esperibile nella presente fase processuale, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 000 con la quale è stato chiesto alla SRL

il pagamento della complessiva somma di € 47.570,41 (doc. 2),

SOSPENDE

l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali n. cartella di pagamento n. 000 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 47.570,41 (doc. 2).

Concede alle parti i termini richiesti ex art. 183 cpc e rinvia la causa per l'ammissione delle prove all'udienza del 21.4.2023.

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta"

ASSEGNA

alle parti termine di cinque giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

le parti che il mancato deposito delle note scritte è dalla legge equiparato alla mancata comparizione, con i conseguenti provvedimenti ex 181/309 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Pescara, 7 dicembre 2022

Il Giudice  
dott. Patrizia Medica